

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi della L. 383/2000, una Associazione di Promozione sociale denominata DOREMILLA - di seguito detta Associazione.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Magione (PG), Via Breve, 2.

Potranno essere istituite sedi secondarie e succursali. La variazione della sede nell'ambito del Comune di Magione non rappresenta modifica del presente statuto.

Articolo 3 - Scopo dell'associazione

L'Associazione non ha scopo di lucro neanche in forma indiretta.

L'associazione ha lo scopo di promuovere e sostenere lo studio e la pratica della musica e tutte le attività ad essa collegate. Ha altresì lo scopo di offrire ai ragazzi in età formativa, anche diversamente abili, l'occasione di arricchire le proprie conoscenze, di socializzare in un ambiente sano e culturalmente fertile che favorisca la crescita e l'aggregazione; di offrire altresì a chiunque sia a ciò interessato l'opportunità di sviluppare le proprie abilità e capacità in campo musicale e di creare reali presupposti per un continuo e fruttuoso scambio, anche nella prospettiva della solidarietà sociale e della integrazione multiculturale.

Allo scopo di realizzare le finalità sociali l'Associazione potrà:

- *promuovere, coordinare ed eventualmente gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica e di storia della musica, corsi di perfezionamento, seminari, stages ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale, sia fra gli adulti sia fra i giovani;*
- *favorire e organizzare manifestazioni musicali, conferenze, saggi, concerti ed ogni altra forma di eventi legati alla musica;*
- *promuovere e favorire la formazione di gruppi strumentali e di complessi vocali;*
- *offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti di musica e per tutti gli appassionati;*
- *ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutari;*
- *potrà aderire, su decisione del Consiglio Direttivo, ad Enti, federazioni ed associazioni mantenendo la propria autonomia ed allacciare contatti con associazioni ed organizzazioni similari;*
- *attivare iniziative musicali e culturali nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona, della qualità della vita e della formazione extrascolastica;*
- *sviluppare iniziative miranti a promuovere scambi socio-culturali con altre culture anche attraverso gli immigrati presenti nel territorio di azione dell'associazione;*
- *attivare manifestazioni musicali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap;*
- *svolgere attività editoriale letteraria e musicale, curando la creazione di siti internet, la pubblicazione e diffusione gratuita di periodici, riviste, giornali, testi musicali, opere a carattere etno-musicale, materiale fonografico, informatico ed audiovisivo, per la diffusione e divulgazione delle attività dell'Associazione;*
- *L'associazione si propone di promuovere i contatti tra gli artisti, il pubblico, le emittenti radiofoniche e televisive, gli studi di registrazione, i tecnici, gli enti o persone organizzatori di eventi;*
- *stipulare convenzioni con studi di registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, agenzie di grafica e di immagine, associazioni di settore nonché service audio-luci a supporto delle attività proprie onde offrire ai Soci, proficue opportunità e facilitazioni per l'espletamento dell'attività artistica;*
- *In via sussidiaria e non prevalente l'associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.*

Articolo 4 - Durata

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

Articolo 5 - Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a) beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
 - b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
 - c) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a) quote annuali e contributi straordinari degli associati;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
3. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal consiglio direttivo.
4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente.
5. Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale.

SOCI

Articolo 6 - Iscrizione

1. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, persone fisiche, le società, associazioni ed enti (per mezzo dei rappresentanti legali) che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
 - b) accettare lo Statuto e il Regolamento interno;
2. Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione in base alla modulistica predisposta dall'Associazione nella quale verranno richiesti:
 - nome e cognome, o denominazione in caso diverso dalle persone fisiche, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati sopradetti unicamente per gli scopi dell'associazione, una copia di documento di identità valido e quant'altro eventualmente necessario in base a disposizioni normative specifiche;
 - dichiarazione di accettazione dello Statuto, del Regolamento dell'Associazione ed impegno ad attenersi alle clausole ivi contenute nonché alle deliberazioni degli organi sociali.
3. E' compito del Consiglio Direttivo deliberare sull'ammissione dei soci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda al Consiglio Direttivo stesso. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea ordinaria la quale, nella sua successiva seduta si pronuncerà in modo definitivo.
4. L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario e ai versamenti delle quote annue di iscrizione. E' comunque facoltà dei soci di effettuare versamenti ulteriori rispetto ai precedenti.
5. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.
6. I versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso e, pertanto, non può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione.

7. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 15 novembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
8. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L'Associazione può assumere, in caso di necessità, lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Articolo 7 – Diritti e doveri dei soci

1. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età, in regola con il versamento delle quote associative, il diritto di partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi.
2. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso e le circostanze di cui al successivo articolo 8.
3. Il socio è tenuto a:
 - corrispondere la quota di iscrizione annuale e le eventuali quote suppletive nei termini fissati dal Consiglio Direttivo o dal Regolamento;
 - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento, nonché delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo;
4. I soci hanno diritto di frequentare i locali sociali, di servirsi delle strutture gestite dall'Associazione negli orari stabiliti, di partecipare alle attività culturali, formative, alle manifestazioni promosse dall'Associazione e hanno diritto ad essere assistiti da personale specializzato nell'ambito delle medesime attività e di proporre nuovi soci.

Articolo 8 - Perdita della qualità di socio

1. La qualifica di Socio si perde per morte, dimissioni volontarie, morosità e per esclusione decretata dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui l'associato perda i requisiti di ammissione ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto nonché di quanto disposto dal Consiglio direttivo per il corretto raggiungimento dei fini sociali.
2. Le dimissioni vanno comunicate all'Associazione ed hanno efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello in cui il Consiglio Direttivo riceve la comunicazione della volontà di recedere.
3. La morosità verrà stabilita dal Consiglio nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa annuale o di ingresso.
4. I soci oggetto del provvedimento di perdita dello status di socio possono ricorrere contro il provvedimento, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea ordinaria la quale, nella successiva seduta, si pronuncerà in modo definitivo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea dei soci
 - b) Il Consiglio Direttivo
 - c) Il Presidente del Consiglio Direttivo
 - d) Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo
 - e) Il Segretario
 - f) Il Tesoriere

Le cariche di segretario e tesoriere sono cumulabili.

ASSEMBLEA

Articolo 10 - Composizione

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'associazione.
2. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
3. L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità allo statuto, obbligano tutti i soci.

Articolo 11 - Competenza

L'Assemblea ordinaria delibera:

- sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione;
- sulla nomina del Consiglio Direttivo;
- sugli indirizzi e direttive generali dell'attività dell'Associazione e su quanto altro demandato per legge o per Statuto nonché sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- sull'eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'associazione.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Articolo 12 - Convocazione

1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.
2. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio, da almeno 1/5 (un quinto) degli aderenti in regola con il pagamento delle quote sociali o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri, mediante affissione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, presso la sede sociale o in forma scritta (lettera ordinaria o lettera raccomandata o e-mail o a mano o altro mezzo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno) indirizzata a ciascun associato risultante dal Registro degli Aderenti, spedita almeno otto giorni prima dell'assemblea. Nell'avviso di convocazione verranno indicati il luogo, la data e l'ora in cui si terrà l'assemblea stessa, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare (ordine del giorno).

Articolo 13 - Costituzione e deliberazioni

1. Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all'art. 21 C.C.
2. L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
3. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ (un quarto) degli iscritti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento.
4. Le maggioranze vengono calcolate sulla base degli associati presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata da altro socio; ogni aderente non può avere più di due deleghe.
5. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Articolo 14 - Svolgimento e verbalizzazione

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di tutti i membri del Consiglio, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
2. Il Presidente dell'Assemblea nomina, all'inizio di ogni sessione, un Segretario che provvede alla redazione del verbale. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea.
3. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, nominati dal segretario in caso di votazioni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 15 – Nomina e composizione

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da almeno due consiglieri fino ad un massimo di undici eletti dall'Assemblea dei Soci.
2. Il Consiglio nomina, al proprio interno nella prima seduta, un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario-Tesoriere. Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri.
3. Il primo Consiglio Direttivo e le relative cariche di cui al comma precedente vengono nominate nell'atto costitutivo.
4. Il Consiglio rimane in carica per tre anni; i consiglieri sono rieleggibili.
5. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione per cooptazione; i consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.
6. Qualora il Consiglio risulti composto di due consiglieri, i compiti di segretario e tesoriere verranno svolti dal Vice-presidente.

Articolo 16 - Competenza

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- c) nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il segretario ed il tesoriere;
- d) decide sugli investimenti patrimoniali;
- e) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- f) delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci;
- g) decide sulle attività e sulle iniziative dell'associazione;
- h) approva i progetti di bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'assemblea dei soci, corredandoli di idonee relazioni;
- i) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative modalità di svolgimento;
- j) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- k) conferisce e revoca procure;
- l) compila l'eventuale regolamento interno, per il mero funzionamento dell'Associazione, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea, e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Articolo 17 - Convocazione e deliberazioni

1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
2. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.
3. Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

PRESIDENTE

Articolo 18 - Il Presidente

1. Al Presidente dell'Associazione spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad un altro Consigliere.

2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

VICEPRESIDENTE

Articolo 19 - Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.
2. Il Vicepresidente coadiuva il Segretario e Tesoriere nello svolgimento delle proprie attività.

SEGRETARIO

Articolo 20 - Il Segretario

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle attività amministrative che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
2. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

TESORIERE

Articolo 21 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione provvedendo alla tenuta delle scritture contabili - anche con l'ausilio di consulenti - effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispose, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, corredati di opportune relazioni contabili.

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 22 - Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti per legge, l'Associazione provvede alla tenuta di:

- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro degli aderenti all'Associazione.

BILANCIO

Articolo 23 - Bilancio consuntivo e preventivo ed esercizi sociali

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno
2. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2007.
3. Entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo per l'esercizio in corso da sottoporre all'Assemblea che delibera con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.
4. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti gli associati che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 24 - Avanzi di gestione

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. L'Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 25 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea, con le maggioranze di cui all'art. 13 comma 5; se necessario, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio a fini di pubblica utilità ad altra associazione che per legge, statuto o regolamento perseguano finalità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23/12/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26 - Legge applicabile

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle disposizioni legislative, nazionali e regionali, vigenti in materia.

I soci fondatori